Capitolo I

RATIO, ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Sommario: 1. Il senso del correttivo - 2. L'entrata in vigore - 2.1 La regola sulle sopravvenienze normative - 2.1.1 Il principio dell'art. 11 preleggi - 2.1.1.1 La legge innovatrice con effetto retroattivo - 3. Le sopravvenienze normative processuali - 3.1 Entrata in vigore e problema dell'opposizione a decreto ingiuntivo - 3.1.1 La soluzione preferibile - 3.1.1.1 La giurisprudenza - 3.2 L'entrata in vigore del correttivo per cause di cui all'art. 140-*bis* del codice del consumo - 3.3 L'entrata in vigore per gli artt. 183-*ter*, 184-*quater* e 281-*sexies* c.p.c. - 3.4 L'entrata in vigore per gli artt. 474, 475, 478 e 479 c.p.c. - 3.5 L'entrata in vigore per le (nuove) specifiche tecniche - 3.6 L'entrata in vigore per i minori - 3.7 L'entrata in vigore per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato nel giudizio di Cassazione - 4. Le modifiche al codice civile - 4.1 Disposizioni di attuazione del codice civile.

1. Il senso del correttivo

Come noto la c.d. riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022) ha innovato in modo significativo l'impianto generale del processo, ponendo particolare attenzione sull'anticipazione delle memorie - che prima erano successive alla prima udienza - e sul rito semplificato di cognizione (abrogando il c.d. rito sommario di cognizione).

La riforma nasceva su spinta "*irresistibile*" del PNRR, con la finalità dichiarata di accelerare e semplificare la procedura civile.

Eppure, la riforma, forse proprio a causa non del fine della celerità, ma del mezzo della scrittura celere, ha presentato da subito una serie di "*imprecisioni*".

Così, per risolvere queste, è stato introdotto il c.d. correttivo Cartabia: decreto legislativo n. 164 del 31 ottobre 2024, recante "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*".

Eppure, questa esperienza di testo Cartabia e, dopo poco dalla sua entrata in vigore, dell'introduzione del suo Correttivo dimostra una cosa: non è che facendo in fretta una riforma, allora il processo si accelera, ma al contrario si rallenta se non si scrive bene; l'art. 111, comma 2, Cost. menziona la "*ra-*

gionevole durata" del processo che suona come avvertimento: non si deve per forza essere veloci, ma "*ragionevoli*" ossia trovare il giusto equilibrio tra mezzi e fine, tra fare bene e fare presto.

Fare presto non è una scelta seria, se non è accompagnata dal fare bene: le due "*voci*" vanno insieme, affinché il processo sia giusto come pretende l'art. 111 Cost.

In ogni caso, il correttivo *de quo* è legittimato dalla legge-delega: si evidenzia che la legge di delega 26 novembre 2021, n. 206 consente l'adozione, entro la data del 10 ottobre 2024, di più decreti legislativi correttivi.

Il presente intervento correttivo, come le disposizioni su cui insiste, si iscrive nel quadro degli impegni assunti col PNRR ed è indirizzato al perseguimento dei medesimi obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile che hanno ispirato la novella.

L'intervento, come si è detto, non apporta significative modifiche all'assetto realizzato con il decreto legislativo n. 149 del 2022, ma si limita a rendere più fluidi alcuni snodi processuali e chiarire punti controversi che avrebbero potuto dare luogo a rallentamenti dell'*iter* processuale[1]. Esso quindi si inserisce armonicamente nel solco della riforma già realizzata, della quale costituisce una prima messa a punto e rispetto alla quale apporta ulteriori miglioramenti in termini di recupero di efficienza della giustizia civile. Sulla strada di una sempre più completa e integrale digitalizzazione del processo civile e di eliminazione di adempimenti o oneri a carico delle parti resi ormai superflui dal progresso tecnologico, ad esempio, si è provveduto ad aggiornare le disposizioni che si rifacevano ad un ormai superato[2] processo "*analogico*" e prevedevano il deposito di atti presso la cancelleria, la necessità, per l'avvocato, di eleggere domicilio in un Comune situato nel circondario dell'ufficio giudiziario adito, la comunicazione o notificazione di atti e provvedimenti mediante deposito presso la cancelleria.

2. L'entrata in vigore

Nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2024, n. 264 è stato pubblicato il testo del decreto legislativo n. 164 del 31 ottobre 2024, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di raziona-

[1] Così recita la Relazione di accompagnamento.

[2] Così recita la Relazione di accompagnamento.

parti[90] perché il giudice revochi il provvedimento e disponga la celebrazione della pubblica udienza (nel regime ordinario, viceversa, il giudice è vincolato alle indicazioni delle parti solo in caso di loro istanza congiunta).

Art. 127-*ter* - Ante correttivo
Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza

L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.

Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.

Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

Art. 127-*ter* - Dopo correttivo
Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza

L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. ***L'udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice****.*

Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte

[90] Così si legge nella relazione di accompagnamento.

costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. ***Nel caso previsto dall'articolo 128, se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica****. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.*

Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti. ***Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza****.*

11.2.1 Formula per opposizione al provvedimento di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte

TRIBUNALE DI _____

Opposizione congiunta al deposito di note scritte
in sostituzione dell'udienza
(art. 127-*ter*, comma 2, c.p.c.)

Proc. n. ___/___ R.G. _____ Giudice Dott. _____

L'Avv. _____, in qualità di difensore dell'attore Sig. _____ e l'Avv. _____ in qualità di difensore del convenuto Sig. _____ (solo le parti costituite possono opporsi al provvedimento sostitutivo dell'udienza anche precedentemente fissata e devono farlo entro cinque giorni dalla comunicazione)

PREMESSO CHE

- Con provvedimento del _____ il Giudice Dott. _____ ha comunicato la sostituzione dell'udienza fissata per il giorno _____ alle

19. Appello chiaro, sintetico, specifico

Per soddisfare i requisiti della chiarezza-sinteticità-specificità, è consigliabile non rinviare genericamente a principi dell'ordinamento, ma indicare dettagliatamente l'articolo di legge che si assume vulnerato, unitamente al *dictum* testuale ivi previsto; la chiarezza e specificità sono l'opposto della confusione e genericità, per cui il richiamo generico a principi, senza avere cura di individuarne la base normativa giustificativa, ben potrebbe difettare dei requisiti richiesti in riforma. D'altronde, tale impostazione è conforme con il rilievo che il sistema italiano è di *civil law* e funziona secondo la formula:

PG: F --> D (letto come[241]: il provvedimento giudiziario PG consiste nel mandare il fatto F nel diritto D).

Per quanto chiarezza e precisione non implichino necessariamente anche "*sinteticità*", è comunque conveniente non essere dispersivi:

- sia perché la lunghezza rischia di tradursi in poca specificità;
- sia perché la giurisprudenza si va orientando in senso critico verso la lunghezza dell'atto (per Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29 marzo 2022, n. 10004 l'eccesso di documentazione è una forma di mascheramento dei dati rilevanti, ancorché per Cassazione civile, sezione tributaria, ordinanza del 26 novembre 2021, n. 37066 non può implicare la sanzione della nullità dell'atto).

In sede di relazione illustrativa della Cassazione, è stato scritto che: "*La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. può sollevare dubbi interpretativi con riferimento alle conseguenze della violazione dei principi di chiarezza e sinteticità e, in 103 particolare, ci si può chiedere cosa accada, qualora i motivi di appello non vengano indicati in modo chiaro, sintetico e specifico. Ed infatti ... la legge delega, nel prevedere la codificazione dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, non ha previsto alcuna specifica sanzione quale conseguenza della loro violazione. Anzi, risulta precisato che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non ne comportano l'invalidità, ma possono essere valutati dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo. Sembra, allora, doversi distinguere tra il principio di chiarezza ed il principio di sinteticità che, come affermato dalle Sezioni Unite, sono autonomi tra loro.*

La chiarezza richiede che il testo sia univocamente intellegibile e non contenga parti oscure, la sinteticità, invece, richiede che il testo non contenga

[241] Per approfondimenti, si rinvia a Viola, *Valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento*, Milano, DirittoAvanzato, 2021.

blicata il _____ ha _____
Contro la predetta sentenza il sig. _____ ha proposto appello innanzi alla Corte d'appello di _____ con atto notificato il _____, chiedendo _____

Il sig. _____ si è costituito nel giudizio d'appello e ha chiesto _____
La Corte d'appello di _____ con sentenza n. _____ del _____ pubblicata il _____ notificata il _____ ha _____
Avverso tale sentenza il sig. _____ con ricorso notificato il _____ e depositato il _____ ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo _____
Con il presente atto il sig. _____ chiede il rigetto del ricorso e propone a sua volta ricorso incidentale avverso la sentenza impugnata per le seguenti ragioni.

DIRITTO

Il sig. _____ ha proposto ricorso principale per i seguenti motivi A+B+C.
Tali motivi di ricorso sono privi di fondamento, in quanto A non corrisponde a diritto perché _____ B è contro la costituzione laddove _____ C è meramente pretestuosa perché _____

La sentenza va invece cassata nella parte in cui _____ e avverso la stessa il sig. _____ propone pertanto ricorso incidentale per i seguenti motivi
_____.

Alla luce di tutto quanto esposto, il sig. _____, come in epigrafe rappresentato e difeso,

CHIEDE

che la Suprema Corte di Cassazione voglia:
- rigettare il ricorso principale proposto dal sig. _____;
- accogliere il ricorso incidentale proposto con il presente atto, con ogni conseguente pronuncia;
- con vittoria di spese e compensi di lite.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è pari a € _____

Art. 473-*bis*.47 - Dopo correttivo
Competenza per territorio. Poteri del pubblico ministero

*Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 473-*bis*.11, primo comma. In mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di residenza o di* ***domicilio*** *del convenuto. In caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza o di* ***domicilio*** *dell'attore o,* ***nel caso in cui questo sia residente all'estero, qualunque tribunale della Repubblica****.*

Il pubblico ministero può proporre impugnazione avverso la sentenza che definisce il giudizio, limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci*.*

30. Modifiche minori

Si interviene sull'articolo 473-*bis*.51, relativo al contenuto del ricorso in caso di domanda congiunta, al fine di correggere alcuni errori formali.

Prima si operava un rinvio al primo comma dell'articolo 473-*bis*.12 richiamandone una suddivisione in numeri, mentre esso è suddiviso in lettere. Con l'occasione, si è ritenuto opportuno richiamare l'intero primo comma della norma indicata, in quanto a ben vedere anche la "*determinazione dell'oggetto della domanda*" e l'indicazione "*dei documenti che offre in comunicazione*", prima esclusi dal richiamo, sono elementi che devono essere contenuti anche nell'atto introduttivo del procedimento a domanda congiunta.

Viene corretto un mero errore formale contenuto nell'articolo 473-*bis*.65, che faceva riferimento all'ufficio di pretura soppresso nel lontano 1998.

La disposizione abroga gli articoli 473-*bis*.67 e 473-*bis*.68, relativi al procedimento per la sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare. Si tratta di disposizioni che con il decreto legislativo n. 149 del 2022 sono state "*trasferite*" dall'originario Titolo II del Libro IV (dedicato ai procedimenti speciali) al nuovo Titolo IV-*bis* del Libro II (relativo al giudizio di cognizione di primo grado), insieme a tutte le altre relative ai procedimenti in camera di consiglio in materia di famiglia, minori e stato delle persone.

Nel compiere tale operazione non ci si era avveduti, tuttavia, che le norme che vengono ora abrogate sono relative ad un istituto, il patrimonio familiare, soppresso con la legge di riforma del diritto di famiglia n. 151 del 1975.

"*l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo disposta ai sensi dell'art. 642 c.p.c. può essere oggetto di sospensione e non di revoca, e unico funzionalmente competente ad emanare il relativo provvedimento a mente dell'art. 649 c.p.c. è il giudice istruttore della causa di opposizione*" (Cass. n. 6546/2002);

senza possibilità che la sospensione venga dichiarata, nel caso in cui sia iniziata l'esecuzione forzata in base al decreto ingiuntivo opposto, dal giudice dell'esecuzione:

"*iniziata l'esecuzione forzata in base a decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, il sopravvenire, dopo l'emanazione del decreto ingiuntivo, di un fatto estintivo o impeditivo del credito può essere dedotto dall'ingiunto, assoggettato all'esecuzione, soltanto nel processo di opposizione all'ingiunzione, qualora l'opposizione sia stata proposta, con la possibilità di ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 649 c.p.c., e non anche in sede esecutiva con l'opposizione* ex *art. 615 c.p.c.*" (Cass. n. 3386/1980);

"*è inammissibile l'opposizione all'esecuzione promossa sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, facendo valere vizi che attengono alla legittimità del decreto stesso, in quanto si tratta di fatti che devono essere dedotti unicamente con l'opposizione al decreto. L'inammissibilità deve essere pronunciata anche nell'ipotesi in cui, in pendenza dell'opposizione all'esecuzione, il giudice dell'opposizione al decreto abbia sospeso la provvisoria esecutività del decreto, in quanto per effetto di tale provvedimento si determina la sospensione* ex lege *dell'esecuzione ai sensi dell'art. 623 c.p.c., senza necessità di un provvedimento formale del giudice dell'esecuzione*" (Trib. Roma, 15 settembre 2004).

8.3.1 I presupposti per la sospensione

I *gravi motivi* che la norma in esame richiede ai fini della sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, possono attenere al *periculum in mora*, qualora si ritenga che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento, in caso di accoglimento dell'opposizione; oppure, a prescindere dalla sussistenza del *periculum in mora*, possono esser gravi i motivi riguardanti la fondatezza dell'opposizione.

In giurisprudenza è stato precisato che:

"*il giudice istruttore può ordinare la sospensione della concessa provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, oltre che per (gravi) motivi di opportunità, anche per motivi afferenti alla legittimità della concessione del decreto o della provvisoria esecutività dello stesso*" (Trib. Piacenza, 3 ottobre 1994).

Più in particolare, risultano interessanti le seguenti pronunce in materia di disconoscimento di scrittura privata:

"*è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 649 c.p.c. nella parte in cui non prevede che, a seguito del disconoscimento da parte dell'opponente dell'autenticità della scrittura sulla quale è fondato il decreto ingiuntivo, il G.I. debba sospendere l'esecuzione provvisoria del provvedimento monitorio*" (Trib. Latina, 20 febbraio 1996)

e di titoli fondanti l'avvenuta concessione della provvisoria esecutività inaudita altera parte:

"*il potere del G.I. o del pretore di sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c. (norma applicabile anche all'opposizione a decreto ingiuntivo relativo a crediti di lavoro) presuppone la pendenza dell'opposizione, l'istanza dell'opponente e la ricorrenza di gravi motivi. L'ordinanza di sospensione può essere adottata, previa instaurazione del contraddittorio, in qualsiasi momento successivo alla notificazione dell'opposizione ed anche anteriormente alla prima udienza di trattazione. Alla stregua delle difese dell'opponente e tenuto conto che il decreto non è fondato su alcuno dei titoli privilegiati di cui all'art. 642 c.p.c. e non risulta ipotizzabile per il creditore un qualsiasi serio pregiudizio per il ritardo nel pagamento, sussistono i gravi motivi per sospendere l'esecuzione provvisoria*" (Pret. Roma, 6 dicembre 1982).

Ancora, in argomento, è stata ritenuta la situazione anche suscettibile di provocare panico nell'ambiente finanziario, con grave ed irreparabile pregiudizio per il debitore:

"*quando la banca in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ha iscritto ipoteca sui beni di un imprenditore commerciale di valore di gran lunga superiore all'entità del credito vantato, si può avere una situazione suscettibile di provocare panico nell'ambiente finanziario con grave ed irreparabile pregiudizio per il debitore: in tale ipotesi ricorrono i gravi motivi in base ai quali il giudice istruttore può disporre la sospensione dell'esecuzione provvisoria (non può invece disporne la revoca per la quale è competente il collegio*" (Trib. Crema, 3 luglio 1981).

8.3.2 Effetti della sospensione

L'ordinanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ha efficacia *ex nunc*; mantengono perciò effetto gli atti esecutivi già compiuti e l'iscrizione di ipoteca giudiziale effettuata:

"*la sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo, disposta dal giudice dell'opposizione, determina la sospensione della esecuzione forzata pro-*